

	<b>Prima del 1 Dicembre 2010</b>	<b>Dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015</b>	<b>Dal 1 giugno 2015</b>
<b>S C A D E N Z E</b>	<p><b><u>CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO</u></b> Secondo i criteri della Dir. 67/548/CE <u>Volontariamente</u> si può classificare anche secondo i criteri CLP</p> <p><u>Le Schede Dati di Sicurezza SDS</u> riportano comunque la doppia classificazione (67/548 e CLP)</p>	<p><u>La CLASSIFICAZIONE</u> deve essere effettuata secondo i criteri della 67/548 e del CLP ai fini di essere inserita nella SDS al fine di poter continuare a classificare le miscele. (doppia classificazione obbligatoria)</p> <p><u>ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO</u> secondo i criteri del CLP</p> <p><u>Le Schede Dati di Sicurezza (SDS)</u> conforme all'allegato I del Reg. 453/2010</p>	<p><b><u>CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO</u></b> Secondo i criteri CLP. Abrogazione Dir. 67/548/CE</p> <p><u>Le Schede Dati di Sicurezza SDS</u> conformi all'allegato II del Reg. 453/2010</p>
		<b>Dal 1 dicembre 2010 fino al 1 dicembre 2012</b>	
<b>D E R O G H E</b>		<p><b><u>DEROGA SOSTANZE A SCAFFALE</u></b> solamente per le sostanze "immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010": La CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO potrà ancora utilizzare quella prevista dalla Dir. 67/548/CE</p> <p><u>Le Schede Dati di Sicurezza SDS</u> continua ad essere conforme all'ALLEGATO II REACH purchè non sia necessario una nuova classificazione</p>	